

Varese, 12 gennaio 2022

**CIRCOLARE N. 1/2022**

**SPECIALE CONVERSIONE DECRETO FISCO-LAVORO**

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla G. U. del 20 dicembre 2021. Segnaliamo di seguito le principali novità introdotte.

<b>Articolo</b>	<b>Contenuto</b>
Articolo 1	<p><u>Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e il Saldo-stralcio</u></p> <p>Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 3 dell'articolo 68 del D.L. 18/2020, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate previste:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dagli articoli 3 e 5 del D.L. 119/2018;</li><li>- dall'articolo 16-bis, D.L. 34/2019;</li><li>- dall'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018;</li></ul> <p>è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14bis, D.L. 119/2018, entro il 9 dicembre 2021.</p>
Articolo 1-bis, comma 1	<p><u>Proroga termini per il versamento dell'Irap</u></p> <p>Viene spostato al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale versare l'Irap in caso di errata applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 24 del D.L. 34/2020.</p>
Articolo 2	<p><u>Allungamento del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021</u></p> <p>Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.</p>
Articolo 3	<p><u>Estensione della rateazione per i piani di dilazione</u></p> <p>Con la modifica apportata al comma 2-ter dell'articolo 68 del D.L. 18/2020, viene previsto che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente di 18 e di 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>Viene inoltre previsto che i debitori i quali, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020, vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L.</p>

	<p>18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, fermo restando quanto previsto precedentemente.</p> <p>Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra:</p> <p>a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;</p> <p>b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.</p>
Articolo 3-bis	<p><u>Non impugnabilità dell'estratto di ruolo</u></p> <p>Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 12, D.P.R. 602/1973 <u>introduce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo</u>. Inoltre, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al decreto Mef 40/2008, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.</p>
Articolo 3-ter	<p><u>Proroga versamenti da controllo automatizzato</u></p> <p>Viene previsto, in sede di conversione in legge, che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997, per effetto dei controlli automatizzati, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144, D.L. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 5, commi 7-12	<p><u>Sanatoria credito R&amp;S</u></p> <p>I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta Ricerca &amp; Sviluppo di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>La procedura di riversamento spontaneo è riservata a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&amp;S ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;</li><li>- soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, L. 145/2018;</li></ul>

- soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quando il credito d'imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente *post* richiesta di accesso.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.

Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Per poter beneficiare della disposizione in oggetto, entro il 30 settembre 2022 va inviata apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione:

- del/dei periodo/i d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta;
- degli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- di tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.

L'importo del credito utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022, anche a rate (la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024). In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, D.P.R. 602/1973.

Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000.

Articolo 5, comma 12- <i>bis</i>	<p><u>Sistemi evoluti di incasso e commercianti al minuto</u></p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 5-<i>bis</i>, D.Lgs. 127/2015, è rinviato al 1° luglio 2022 il termine a decorrere dal quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (commercio al minuto), che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p>
Articolo 5, comma 12- <i>ter</i>	<p><u>Trasmissione telematica Sts</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 6-<i>quater</i>, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.</p>
Articolo 5, comma 12 - <i>quater</i>	<p><u>Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10-<i>bis</i>, comma 1, D.L. 119/2018, viene prorogato a tutto il 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
Articolo 5, comma 14- <i>ter</i>	<p><u>Rinvio abolizione esterometro</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1 luglio 2022 l'abolizione del c.d. esterometro e la sostituzione dell'invio dei dati a mezzo del SdI.</p>
Articolo 5, comma 14- <i>quater</i>	<p><u>Contabilità di magazzino</u></p> <p>Per effetto delle modifiche all'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 695/1996 gli importi al superamento dei quali è necessaria la tenuta della contabilità di magazzino vengono convertiti in euro.</p>

<p>Articolo 5, commi 15-bis e 15-ter</p>	<p><u>Esenzioni temporanee Iva</u></p> <p>Per effetto della nuova lettera c-bis) dell'articolo 72, comma 1, D.P.R. 633/1972, si considerano esenti le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione Europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione Europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione Europea al fine di rispondere alla pandemia di Covid-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'Amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'Iva alle condizioni applicabili in quel momento.</p> <p>Il regime di non imponibilità e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), D.P.R. 633/1972, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva, effettuate prima del 21 dicembre 2021, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Articolo 5, comma 15- quater</p>	<p><u>Modifica perimetro operazioni imponibili</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, a partire dal 20.12.2021 si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, qualora dette operazioni siano fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. In ogni caso si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali le stesse danno diritto.</p> <p>Sono altresì effettuate nell'esercizio di impresa anche quelle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.</p> <p>Per effetto delle modifiche al successivo comma 5, si considerano in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in</p>

	<p>occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.</p> <p>Infine, per effetto dell'abrogazione dei commi 6-8, per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.</p>
Articolo 5, comma 15- <i>quater</i>	<p><u>Estensione esenzioni Iva</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10, D.P.R. 633/1972, l'esenzione Iva si rende applicabile anche alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. prestazioni di servizi e cessioni di beni a esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;</li><li>2. prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;</li><li>3. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al n. 1), organizzate a loro esclusivo profitto;</li><li>4. somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a</li></ol>

	<p>quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore:</p> <p>a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;</p> <p>b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</p> <p>c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</p> <p>d) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, cod. civ.; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, cod. civ. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p>
Articolo 5, comma 15-quinquies	<p><u>Regime Iva Aps e organizzazioni di volontariato</u></p> <p>Sino alla piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini Iva, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, L. 190/2014.</p>
Articolo 5-ter	<p><u>Controllo formale dichiarazioni precompilate</u></p> <p>Intervenendo sull'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014, in merito alle verifiche sulle dichiarazioni precompilate, viene previsto che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.</p>

Articolo 5- quater	<p><u>Utilizzo del contante</u></p> <p>Per effetto delle modifiche all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, viene esclusa la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal precedente comma 3 pari a 3.000 euro.</p>
Articolo 5- septies	<p><u>Esenzione Iva per il trasporto di beni</u></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 9, D.P.R. 633/1972, non rientrano tra le prestazioni non imponibili i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dall'esportatore;</li><li>- dal titolare del regime di transito;</li><li>- dall'importatore;</li><li>- dal destinatario dei beni;</li><li>- dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;</li><li>- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.</li></ul>
Articolo 5- novies	<p><u>Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 22, comma 5, D.Lgs. 124/2019, viene previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.</p>
Articolo 5- decies	<p><u>Nuova definizione di abitazione principale ai fini Imu</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019, viene modificato il concetto di abitazione principale, prevedendo che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove gli immobili presenti in Comuni diversi.</p>



Articolo 6	<p><u>Il “nuovo” patent box</u></p> <p>Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, viene introdotto un nuovo regime opzionale, con durata minima pari a 5 periodi d’imposta irrevocabile e rinnovabile. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021.</p> <p><u>Meccanismo</u></p> <p>I costi di R&amp;S sostenuti in relazione a <i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, sono maggiorati del 90%. L’esercizio dell’opzione comporta l’impossibilità di poter fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di R&amp;S di cui all’articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019.</p> <p><b>Condizioni di accesso</b></p> <p>I soggetti che esercitano l’opzione devono svolgere le attività di R&amp;S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.</p> <p><b>Opzione</b></p> <p>Con provvedimento direttoriale saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione che rileva anche ai fini Irap.</p> <p>Con il provvedimento saranno indicate anche le modalità di tenuta delle informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione.</p> <p>Tale documentazione è necessaria in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente la consegni per consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. I soggetti che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, antecedentemente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” <i>patent box</i>, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale.</p> <p>Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973;</li><li>- istanza di rinnovo; e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure.</li></ul>
------------	--

	<p>Parimenti esclusi sono i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 4, D.L. 34/2019.</p> <p>Infine, viene previsto che i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non hanno ancora sottoscritto un accordo vogliono aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento direttoriale la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.</p> <p><u>Abrogazione "vecchio" <i>patent box</i></u></p> <p>A decorrere dal 22 ottobre 2021, sono parallelamente abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014; e</li><li>- articolo 4, D.L. 34/2019.</li></ul>
Articolo 13	<p><u>Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cenni)</u></p> <p><u>Sistema informativo nazionale</u></p> <p>Gli organi di vigilanza alimenteranno apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate in vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><u>Vigilanza</u></p> <p>Anche l'INL vigilerà sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><u>Sospensione dell'attività</u></p> <p>Viene sostituito l'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza).</p> <p>La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.</p> <p>Rimane il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l'unico occupato dall'impresa.</p> <p>Fra le varie disposizioni in materia di sicurezza introdotte, per le violazioni in materia di prevenzione incendi viene stabilito che la competenza esclusiva è del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.</p> <p>Tra i vari obblighi posti a capo al datore di lavoro e/o dirigente, viene altresì previsto anche <u>quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del Testo Unico sulla sicurezza</u>. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tali attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.</p> <p><u>Formazione obbligatoria in materia di sicurezza</u></p> <p>Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale</p>

provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Testo Unico sicurezza in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

#### Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono ora puniti con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis (obblighi di nomina del medico competente, di individuazione del preposto, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in caso di affidamento di lavoro, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, nell'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi, nonché di indicazione al committente del personale che svolge la funzione di preposto).

#### Sanzioni per il preposto

Con riferimento a tutte le disposizioni del Testo Unico, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono ora puniti con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e ora anche f-bis), cioè per la mancata interruzione dell'attività nel caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, e, comunque, la mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità rilevate.

#### Quadro sanzionatorio per la sospensione

È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.  
Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito:

	<ul style="list-style-type: none"><li>- con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;</li><li>- con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.</li></ul> <p>Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la P.A. e con le stazioni appaltanti. A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.</p>
Articolo 13, comma 1, lettera d)	<p><u>Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale</u></p> <p>In sede di conversione in legge, viene introdotto l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015). In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***